

Sbagliare l'importo della cauzione provvisoria puo' comportare l'esclusione???

Il perseguimento della tutela dell' interesse pubblico, determina, a garanzia della par condicio tra le imprese partecipanti, la necessaria esclusione di quell'impresa che abbia prestato cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, anche quando la discrasia abbia poca incidenza economica

Il Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, con la sentenza numero 626 del 12 marzo 2004 sancisce che l'importo della cauzione provvisoria deve corrispondere esattamente a quanto richiesto altrimenti è legittima l'esclusione

L'onere di garanzia a carico delle imprese concorrenti – si legge nell'emarginata sentenza - è posto a salvaguardia dell'interesse dell'Amministrazione alla serietà delle offerte presentate, al fine di impedire, o quantomeno disincentivare, partecipazioni fittizie, cui non corrisponde un reale interesse alla stipula del contratto e all'esecuzione dei lavori

A cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima interna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2206/03 R.G., proposto dalla IMPRESA \*\*\*+++, in proprio e quale capogruppo dell'ATI F.LLI \*\*\*\*\*, nonché della imprese Pruiti e Cuticchia, in proprio e quali mandanti dell'ATI CONTRO

IL COMUNE DI SINAGRA, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio, E NEI CONFRONTI

Dell'IMPRESA \*\*\*\*. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vita Barbagallo con la quale è domiciliato in Catania, presso la Segreteria del Tribunale, controinteressata, e

delle IMPRESE \*\*\* \*\*\*\* in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avv. Natale Bonfiglio, elettivamente domiciliati in Catania, via Umberto n. 303, presso lo studio dell'avv. Alessandro Carruba, intervenienti ad opponendum,

PER L'ANNULLAMENTO

Del verbale di espletamento del pubblico incanto e conseguente aggiudicazione del 7/4- 24/4/03, dei lavori di riqualificazione e completamento insediamento artigianale attrezzato in territorio di Sinagra, appaltati dal comune di Sinagra, di cui al bando pubblicato nella GURS, parte II n. 12 del 21/03/03, nonché del bando medesimo, e del disciplinare di gara, nella parte di interesse, nonché degli atti prodromici e successivi, presupposti, esecutivi dell'atto impugnato, mediante i quali atti sono state ammesse le offerte dell'ATI \*\*\*\*\*, s.n.c. di., dell'ATI \*\*\*\*\* s.n.c. di \*\*\*\*\*, dell'ATI \*\*\*\*\*

E sul ricorso n. 2399/03 R.G. proposto dal costituendo raggruppamento \*\*\*\*\* in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avv. Natale Bonfiglio, col quale sono elettivamente domiciliati in Catania, via Umberto n. 301, presso lo studio dell'avv. Alessandro Carruba,

CONTRO

IL COMUNE DI SINAGRA, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

E NEI CONFRONTI

Dell'IMPRESA \*\*\*\*\* S.R.L., e

dalla IMPRESA FRATELLI \*\*\*\*\*, in proprio e quale capogruppo dell'ATI \*\*\*\*\*

PER L'ANNULLAMENTO

-del verbale di gara in data 24 aprile 2003 con il quale la Commissione giudicatrice ha dichiarato la \*\*\*\* s.r.l. provvisoriamente aggiudicataria, della gara de qua; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali in data 7 e 8 aprile 2003 con i quali la Commissione giudicatrice ha escluso dalla gara l'ATI \*\*\*\*\*; dell'eventuale provvedimento di approvazione degli atti di gara e/o il successivo contratto di appalto all'uopo stipulato; del bando di gara e del disciplinare di gara ove si ritenga che abbiano statuito l'esclusione dalla gara dei concorrenti che avessero inserito direttamente nel plico la documentazione da inserirsi nella busta A.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti controinteressate e gli atti di intervento ad opponendum spiegati in ciascun ricorso;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2004 il Consigliere dott. Gabriella Guzzardi;

Uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

(...)

**MANCATA ESCLUSIONE DELLA \*\*\*\*\*.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI GARA- ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE.**

Le imprese indicate, per quanto in possesso della certificazione ISO 9000 che consente il dimezzamento dell'importo della cauzione, hanno presentato una cauzione di circa 200 Euro inferiore a quanto richiesto. Avrebbero pertanto essere escluse dalla gara.

DIRITTO

Il collegio, in via preliminare, procede alla riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendone i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva richiesti dalla legge.

(...)

Fondata è invece la terza censura fatta valere con il primo ricorso in epigrafe, qui all'esame. Illegittima infatti si presenta l'ammissione alla gara de qua dell'ATI \*\*\*\* s.r.l- \*\*\*\* COSTRUZIONI s.r.l. che ha prodotto una polizza di importo inferiore di quello prescritto nel bando.

Posto che l'importo a base d'asta è di Euro 1.997.531,34, detratti gli oneri di sicurezza l'importo della fideiussione richiesta è di Euro 9.527,47. Le imprese costituenti il raggruppamento sono in possesso di certificazione ISO, l'importo va quindi ulteriormente dimezzato giungendo a Euro 4.763,73. Poiché è stata prodotta una polizza insufficiente, pari a Euro 4.470,00 la fideiussione si presenta insufficiente e pertanto il predetto raggruppamento andava escluso. Osserva il Collegio che l'onere di garanzia a carico delle imprese concorrenti è posto a salvaguardia dell'interesse dell'Amministrazione alla serietà delle offerte presentate, al fine di impedire, o quantomeno disincentivare, partecipazioni fittizie, cui non corrisponde un reale interesse alla stipula del contratto e all'esecuzione dei lavori. Il perseguimento di tale interesse pubblico, determina, a garanzia della par condicio tra le imprese partecipanti, la necessaria esclusione di quell'impresa che abbia prestato cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, anche quando la discrasia abbia poca incidenza economica (TAR Sicilia, sez. Di Catania, sez. I, sent. n. 2240 del 25 novembre 2002).

(....)

Conclusivamente i ricorsi in epigrafe vanno riuniti e dichiarati entrambi inammissibili per carenza di interesse.

Appare equo al Collegio compensare le spese del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. prima interna, riunisce i ricorsi in epigrafi e li dichiara entrambi inammissibili per carenza di interesse.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2004.

del T.A.R.S. Sez. di Catania

Oggi 12-03-2004